

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226

COMUNE DI CAVARENO

Prot. 2532

Cavareno, 22/09/2015

ORDINANZA

NUMERO 63 DATA 22/09/2015

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta permanente in via Moscabio nell'area comunale posta all'ingresso alle abitazioni civili corrispondenti ai numeri civici 3 e 5.

IL SINDACO

Sentite le numerose segnalazioni provenienti dai residenti di via Moscabio che lamentano la presenza di veicoli ed autocarri, sull'area comunale identificata dalla p.f. 1630/6, che impediscono il regolare accesso alle varie proprietà private che si affacciano sulla stessa;

Vista la richiesta presentata da alcuni cittadini per la regolamentazione dell'area di accesso alle abitazioni poste in via Moscabio all'altezza dei numeri civici 3 e 5 con l'istituzione di un divieto di sosta sull'intera area che permetta loro il legittimo accesso alle proprietà private;

Richiamata la precedente ordinanza n. 15 di data 30.05.2014 con la quale veniva regolamentata la circolazione in Via De Campi, De Zins, Moscabio, S. Fabiano e Vicolo S. Fabiano;

Data la necessità di regolamentare l'area in oggetto, identificata dalla p.f. 1630/6, con la istituzione di un divieto di sosta permanente;

Preso atto che l'art. 77 del Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e s.m., a comma 7 stabilisce che "per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati gli estremi dell'ordinanza di approvazione";

Considerato che per "segnali di prescrizione" secondo il dettato dell'art. 39 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lg. 30.04.1992 nr. 285 e s.m., comma 1, lettera B), si intendono i segnali verticali di precedenza, di divieto e di obbligo;

Appurato, che tutta la segnaletica verticale attualmente in essere sul territorio comunale, risulta conforme a quanto stabilito dall'art. 77 del Regolamento al Nuovo Codice della Strada, sia per quanto riguarda la sua collocazione, sia per quanto riguarda la corrispondenza strutturale ai dettati normativi.

Vista, altresì, la risoluzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 2321/SEGR/3427 del 10 dicembre 2002 e la circolare del dipartimento dei Trasporti Terrestri del 09 dicembre 2004;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 283 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione.

Visto l'art. 31 del D.P.G.R. 01/02/2005 nr. 3/L.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 45 di data 29/11/2007 e successive modifiche;

ORDINA

l'istituzione del divieto di sosta permanente sull'area comunale identificata dalla p.f. 1630/6 posta tra i civici nr. 3 e nr. 5 in via Moscabio

DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento e al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., il compito di farlo rispettare.

La presente ordinanza entra in vigore con la posa della prescritta segnaletica stradale a cura del Comune di Cavareno.

La presente ordinanza sostituisce tutti i precedenti provvedimenti emanati in contrasto con la presente.

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. L.vo 30 aprile 1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.).

RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.

AVVERTE ALTRESI

Si da atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
- contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento da attuazione del C.d.S.).

